



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 12 dicembre 2019

Deliberazione n. 2019/40/456

Oggetto: Costituzione in giudizio - proposizione controricorso per resistere avverso il ricorso presentato innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e notificato il 25.11.2019 - Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile, n. 4866 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (notificata in data 10.10.2019) nell'ambito del giudizio R.G. n. 3620/2013 Vivai Ciccarelli di M. Cornacchia S.r.l. (già Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e c. s.a.s.)/Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a./Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino/Comune di Manocalzati c/ Consorzio ASI di Avellino. Conferimento incarico legale e relativo mandato.

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di dicembre 2019 alle ore 10.30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

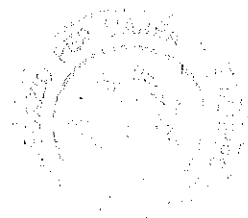
1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.



IL PRESIDENTE

Relazione quanto segue:

- che il Tribunale di Napoli, sez. I, definiva il giudizio tra l'Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e C. s.a.s. c/ Consorzio ASI della Provincia di Avellino – Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a., con Sentenza n. 45/2013, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Avellino e del Comune di Manocalzati, e condannando in solido tra loro la Tecnocostruzioni-Costruzioni Generali S.p.a. e il Consorzio ASI di Avellino, al pagamento in favore della Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarella e C. della somma di € 938.695,34, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma dal 23.02.1998 all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio pari ad € 4.000,00 per spese (comprenditive di CTU), € 7.000,00 per onorario, oltre CPA ed Iva;
- che con Determinazione n. 1/2013 del 14 gennaio 2013 il Presidente dell'epoca incaricava l'Avv. Antonio Barra ed il Prof. Antonio Palma congiuntamente e disgiuntamente con unico compenso *“di proporre in nome e per conto del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli avverso la Sentenza n. 45/2013, depositata in data 03 gennaio 2013, rappresentando e difendendo l'Ente, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza”*;
- che con nota del 10 ottobre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 6481, il giorno 11 ottobre 2019, l'Avv. Antonio Barra trasmetteva la Sentenza n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (*notificata il 10.10.2019*), con la quale la Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile, definiva il giudizio R.G. n. 3620/2013 statuendo quanto segue:
 - *“.....in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Consorzio ASI di Avellino e la Tecnocostruzioni – Costruzioni Generali S.p.a. al pagamento, in favore della Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarelli, dell'importo di € 956.268,78, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal novembre 1998 fino alla data della pronunciata sentenza, con interessi legali sulle somme annualmente rivalutate e dalla sentenza al soddisfo, con i soli interessi legali e dell'importo di € 2.403,75 per ciascun anno dal 23.02.1998, oltre interessi legali decorrenti da ciascuna annualità al soddisfo e dell'importo di € 4.601,25, per ciascun anno e in proporzione per i sei mesi, decorrenti dal 10.01.1995 al 10.07.1997, oltre interessi legali decorrenti da ciascuna annualità al soddisfo, confermando per il resto l'impugnata sentenza”*;
 - *“Compensa le spese di lite tra l'Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarelli, il Consorzio ASI di Avellino e la Tecnocostruzioni – Costruzioni Generali S.p.a.”*;
 - *“pone in solido, a carico della parti indicate nel capo 2, il compenso del CTU, ing. Antonio Mataluni, liquidate con separato decreto”*;
 - *“Compensa altresì le spese di lite tra l'Azienda Agricola Vivaistica di V. Ciccarelli, il Consorzio ASI di Avellino, la Tecnocostruzioni - Costruzioni Generali S.p.a. ed il Ministero dell'Interno – Prefettura di Avellino e il Comune di Manocalzati”*;
- che con la medesima nota l'Avv. Antonio Barra rappresentava inoltre che *“l'eventuale ricorso alla Suprema Corte deve essere notificato entro e non oltre sessanta giorni a decorrere da oggi”*;
- che con nota dell'11 ottobre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 6500, il giorno 14 ottobre 2019, anche il Prof. Avv. Antonio Palma trasmetteva la Sentenza in questione, rappresentando *“l'opportunità di proporre ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 4866/2019 pubbl. il 08.10.2019, notificata in data 10.10.2019”*, evidenziando che *“il termine per il relativo ricorso in Cassazione è di 60 giorni, decorrente dalla suindicata data di notifica della sentenza, avvenuta in data 10.10.2019”*;
- che con Provvedimento n. 2019/33/357 del 15 ottobre 2019, su propria relazione, tenuto conto della Sentenza negativa per il Consorzio, il Comitato Direttivo deliberava di incaricare l'Avv. Antonio Barra del Foro di Avellino, con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, ed il Prof. Avv. Antonio Palma del Foro di Napoli, con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30, congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso, di *“proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (notificata il 10.10.2019), emessa dalla Corte di Appello di Napoli I Sezione Civile nell'ambito del giudizio R.G. n. 3620/2013, con la quale è stata riformata parzialmente la sentenza impugnata, con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza”*.
- che con nota del 02 dicembre 2019, acquisita al protocollo consortile n. 7916, il giorno 03 dicembre 2019, il Prof. Avv. Antonio Palma, comunicava tra l'altro che: *“quanto al giudizio Vivai Ciccarella, in data 25.11.2019, è stato notificato presso questo studio legale il ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 4866/2019 proposto dalla Tecnocostruzioni. Anche in tal caso è opportuno costituirsi in*



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

giudizio a sostegno delle ragioni del Consorzio a mezzo controricorso, che andrà notificato entro il termine del 20.12.2019";

Pertanto, tenuto conto di quanto esposto, dell'importanza e della complessità della vicenda, e ritenuto di garantire la continuità dell'incarico difensivo e dover ribadire mediante controricorso per Cassazione la fondatezza delle ragioni del Consorzio, anche al fine di poter determinare la riunione dei giudizi presso la Suprema Corte nell'interesse del Consorzio, propone al Comitato Direttivo di procedere ad affidare l'incarico congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso, all'Avv. Antonio Barra del Foro di Avellino, con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, ed al Prof. Avv. Antonio Palma del Foro di Napoli, con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30, che già rappresentano ed assistono l'Ente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel ricorso avverso la medesima sentenza negativa n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (*notificata in data 10.10.2019*) emessa dalla Corte di Appello di Napoli I sezione civile, con richiesta da parte del prof. Antonio Palma nella nota innanzi menzionata, di costituzione di un fondo per far fronte alle spese di giudizio.

IL COMITATO DIRETTIVO

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Presidente;

RITENUTA valida e pienamente condivisibile la relativa proposta;

RITENUTO di dover ribadire, mediante controricorso per Cassazione, la fondatezza delle ragioni del Consorzio e tutelare gli interessi dell'Ente, anche al fine di poter determinare la riunione dei giudizi presso la Suprema Corte di Cassazione;

RITENUTA l'opportunità di garantire la continuità dell'incarico difensivo;

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 2018/4/59 assunta in data 22 febbraio 2018, approvava l'elenco (*short list*) da consultare per l'affidamento dei servizi legali;

VISTO il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni approvato con Deliberazione n. 2017/25/363 del 23 ottobre 2017, il quale all'art. 10 (*Affidamento incarichi fiduciari di carattere eccezionale*) recita: "Il Consorzio si riserva la facoltà di scegliere altri avvocati, non iscritti nell'elenco, laddove l'eccezionalità e l'importanza del contenzioso giustifichino un affidamento fiduciario. In tal caso, nella delibera di incarico, tale scelta da parte del Comitato Direttivo, deve essere adeguatamente motivata".

RILEVATO

- che tra l'altro, l'Avv. Antonio Barra ed il Prof. Avv. Antonio Palma già rappresentano ed assistono l'Ente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel ricorso avverso la medesima sentenza negativa n. 4866/2019 del 25.09.2019 e depositata il 08.10.2019 (*notificata in data 10.10.2019*) emessa dalla Corte di Appello di Napoli I sezione civile;
- che il Prof. Avv. Antonio Palma ha richiesto inoltre la costituzione di un fondo per far fronte alle spese di giudizio ed unitamente all'Avv. Antonio Barra hanno dichiarato la propria disponibilità ad accettare l'incarico legale congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso professionale congruo rispetto alla complessità della causa determinato successivamente e consensualmente con la Presidenza dell'Ente tenuto conto del D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto n. 37 dell'08 marzo 2018;

RITENUTA necessaria nell'interesse e per la tutela di questo Ente la nomina di un legale di fiducia che possa costituirsi innanzi alla Suprema Corte avverso il ricorso promosso dalla Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a. contro il Consorzio ASI di Avellino;

RITENUTO opportuno costituirsi nel giudizio di Cassazione con apposito controricorso, confermando nell'incarico di patrocinio legale congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso, l'Avv. Antonio Barra del Foro di Avellino, con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, ed il Prof. Avv. Antonio Palma del Foro di Napoli, con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30, in ragione della continuità dell'incarico difensivo nonché per l'acclarata professionalità e consolidata conoscenza della questione in causa;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico approvato con Deliberazione n. 2018/21/296 del 18 settembre 2018 nel quale sono prestabilite le modalità di svolgimento dell'incarico ed i compensi determinati in base ai valori di liquidazione – di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto Ministeriale n. 37 dell'08 marzo 2018 (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018*) dal titolo "Regolamento recante modifiche

al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) L'Avv. Antonio Barra del Foro di Avellino, con Studio Legale in Avellino, Corso Vittorio Emanuele, n. 131, ed il Prof. Avv. Antonio Palma del Foro di Napoli, con Studio Legale in Napoli, Via Generale Orsini, n. 30, sono incaricati congiuntamente e disgiuntamente con un unico compenso, di proporre controricorso nel giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione presentato dalla Tecnocostruzioni Costruzioni Generali S.p.a., in persona del legale rappresentante avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli I sezione civile n. 4866/2019 pronunciata il 25.09.2019 e pubblicata il 08.10.2019 (notificata il 10.10.2019), nell'ambito del contenzioso distinto dal R.G. n. 3620/2013, e di provvedere a tutti gli incombenti e atti relativi con riguardo alla costituzione in giudizio;
- 2) Dare atto che l'incarico viene affidato per l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nell'interesse del Consorzio.
- 3) Di dare mandato al Presidente di determinare consensualmente con i professionisti un compenso congruo per la suddetta attività legale che verrà indicato nel relativo disciplinare d'incarico tenuto conto dei valori di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al Decreto Ministeriale n. 37 dell'08 marzo 2018, e che verrà ratificato nella prima seduta utile dal Comitato Direttivo dell'Ente. Il suddetto compenso verrà ripartito in parti uguali (nella misura del 50%) tra i due professionisti e verrà liquidato dietro presentazione di apposita fattura da parte dei due professionisti ognuno per la propria quota.
- 4) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il disciplinare di incarico con il professionista e la procura *ad litem* con ogni potere e facoltà.
- 5) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.